

Gli epiloghi dell'udienza preliminare

Gli epiloghi – art. 424 c.p.p.

Ordinari

- **Sentenza di non luogo a procedere**
- **Decreto che dispone il giudizio**

Eccezionali

- **Sentenza che dichiara l'incompetenza per qualsiasi causa (art. 22 co. 3 c.p.p.)**
- **Ordinanza di restituzione degli atti al p.m. per difetto di contestazione dell'accusa**

Regola di giudizio*

3

Diagnosi = accertamento del reato sulla base degli elementi probatori formati nelle indagini, dunque dotati di una capacità dimostrativa non equiparabile a quella delle prove dibattimentali

Prognosi = sull'esito dibattimentale, tenuto conto dell'integrazione e dell'evoluzione che avrà il materiale probatorio

* La riforma attuata con il d.lgs. 150/2022 ha modificato la regola di giudizio (ragionevole previsione di condanna – v. *infra*)

Non luogo a procedere*

4

(art. 425 comma 1 c.p.p.)

PROCEDIBILITA'

- L'azione penale non doveva essere iniziata o non può essere proseguita

PROFILI GIURIDICI

- Il fatto non è previsto dalla legge come reato

PROFILI FATTUALI

- Il fatto non sussiste
- L'imputato non lo ha commesso
- Il fatto non costituisce reato

ALTRO

- Il reato è estinto
- L'imputato non è punibile per altra causa

* **INIDONEITA' PROBATORIA** = ciascuna delle formule sopra richiamate può essere dichiarata quando gli elementi probatori sono insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio (ART. 425 COMMA 3 C.P.P.)

DIFETTO DI IMPUTABILITÀ

5

Manca un richiamo espresso a questa formula di proscioglimento



- Viene ricondotto tra le formule con cui può essere dichiarata la non punibilità dell'imputato «per qualsiasi causa»
- La sentenza di non luogo a procedere può dichiarare l'imputato non imputabile, a condizione che non debba essere applicata una misura di sicurezza personale – art. 425 comma 4 c.p.p.

REQUISITI DELLA SENTENZA

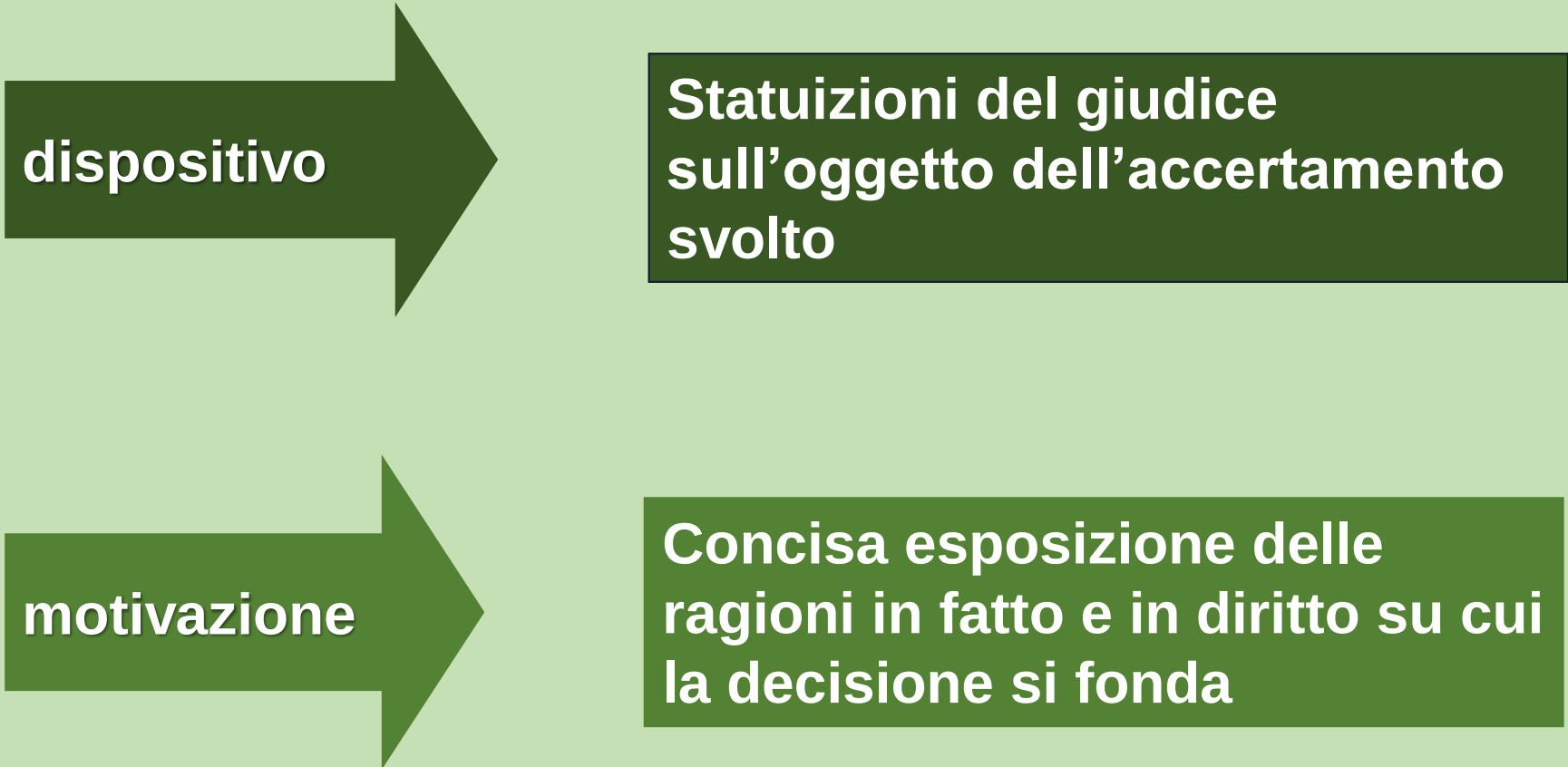
6

Art. 426 c.p.p.

- a) intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata
- b) generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private
- c) imputazione
- d) **esposizione sommaria dei motivi** di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata
- e) **dispositivo**, con l'indicazione degli articoli di legge applicati
- f) data e **sottoscrizione** del giudice

DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE*

7



dispositivo

**Statuizioni del giudice
sull'oggetto dell'accertamento
svolto**

motivazione

**Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e in diritto su cui
la decisione si fonda**

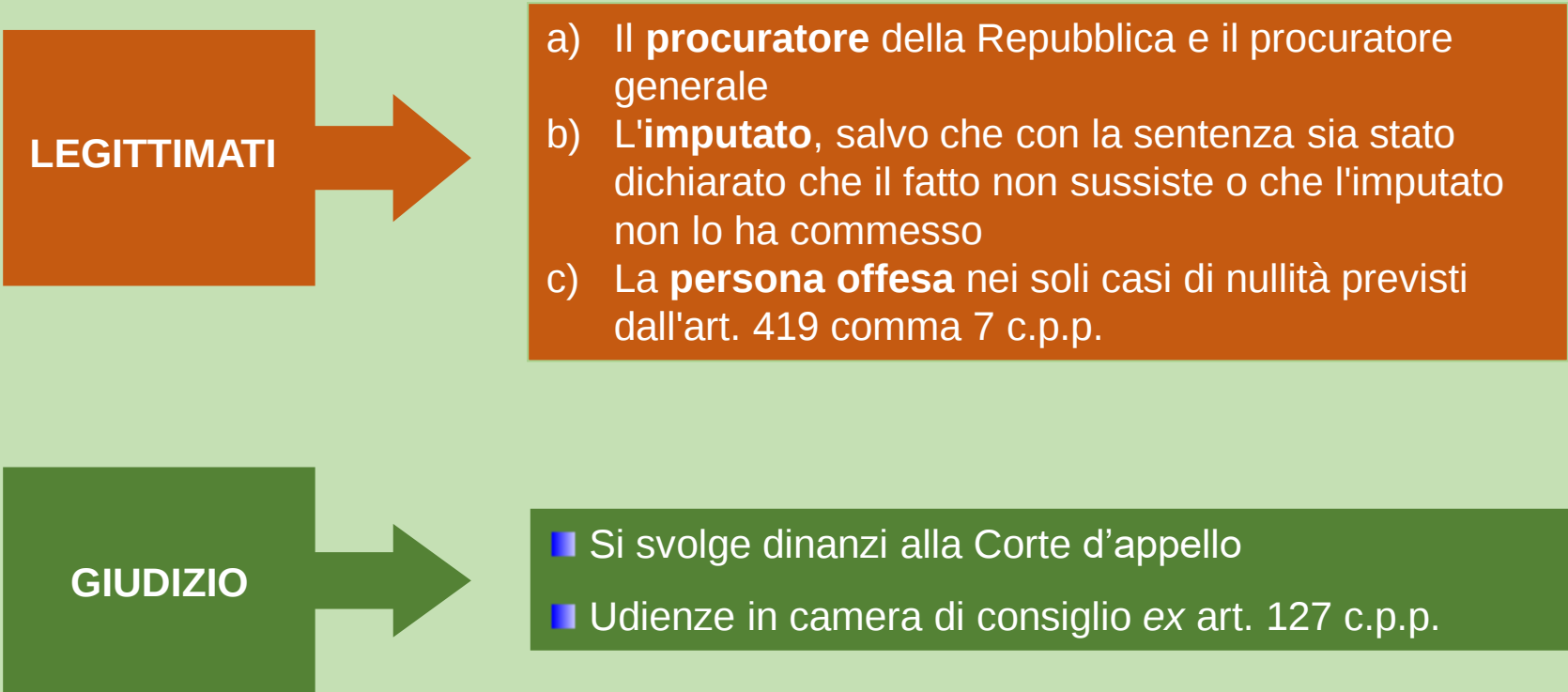
* Unitamente alla sottoscrizione, dispositivo e motivazione sono elementi necessari dell'atto, a pena di nullità

Impugnazioni: appello*

8

Art. 428 commi 1 e 2 c.p.p.

LEGITTIMATI



```
graph LR; LEGITTIMATI --> A[a) Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale]; LEGITTIMATI --> B[b) L'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso]; LEGITTIMATI --> C[c) La persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419 comma 7 c.p.p.]; GIUDIZIO --> D[■ Si svolge dinanzi alla Corte d'appello]; GIUDIZIO --> E[■ Udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.]
```

- a) Il **procuratore** della Repubblica e il procuratore generale
- b) L'**imputato**, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso
- c) La **persona offesa** nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419 comma 7 c.p.p.

GIUDIZIO

- Si svolge dinanzi alla Corte d'appello
- Udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.

* INAPPELLABILI le sentenze relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (art. 428 comma 3-*quater* c.p.p.)

Impugnazioni: ricorso per cassazione*

9

Art. 428 comma 3-*bis* c.p.p.

LEGITTIMATI



- a) Il **procuratore** generale presso la corte d'appello;
- b) L'**imputato**
 - per entrambi i legittimati il ricorso è possibile per i soli casi di cui all'art. 606 lett. a, b, c (eccesso di potere, violazione norme sostanziali, violazione norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza)

GIUDIZIO



- Si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione
- Udienze in camera di consiglio ex art. 611 c.p.p. (*contraddittorio meramente cartolare*)

* la sentenza di non luogo a procedere emessa in appello è ricorribile per cassazione

REVOCA – artt. 434-435 c.p.p.

10

La revoca della sentenza di non luogo a procedere consente al pubblico ministero di ottenere dal giudice per le indagini preliminari la riapertura delle indagini o la fissazione dell'udienza preliminare nei confronti della stessa persona ed in ordine al medesimo fatto già oggetto di tale sentenza



La sentenza di non luogo a procedere è dotata di una peculiare efficacia preclusiva, atteso che il pubblico ministero, qualora intenda riaprire il procedimento e “travolgere” gli effetti di un proscioglimento in udienza preliminare, deve chiedere al giudice la revoca della precedente decisione

PRESUPPOSTI della REVOCA

art. 434 c.p.p.

11

NOVITER PRODUCTAE

Scoperte dopo la sentenza di non luogo a procedere, ma già esistenti



NOVITER REPERTAE

sopravvenute dopo la sentenza di non luogo a procedere

In entrambi i casi deve trattarsi di elementi che, soli o uniti a quelli già esistenti, determinano il **rinvio a giudizio**

PROCEDIMENTO DI REVOCA

12

Art. 435 c.p.p.



PROVE NUOVE GIÀ ACQUISITE

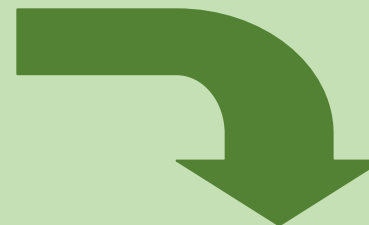
Richiesta di revoca

+

Richiesta di rinvio a giudizio



Ordinanza con cui viene fissata la data dell'udienza preliminare



PROVE NUOVE DA ACQUISIRE

Richiesta di revoca

+

Richiesta di riapertura delle indagini



Ordinanza con cui viene disposta la riapertura delle indagini

In entrambi i casi, la decisione sulla richiesta di revoca avviene nelle forme della **camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.**

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

13

ART. 429 C.P.P.

- a) **le generalità dell'imputato** e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori
- b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata
- c) **l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto,** delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono
- e) il dispositivo, con l'indicazione del **giudice competente per il giudizio**
- f) **l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione**
- a) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste

NULLITÀ

art. 429 comma 2

14

- ➡ le **generalità dell'imputato** e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo (art. 429 lett. a c.p.p.)
- ➡ L'indicazione in forma chiara e precisa del fatto – **imputazione** (art. 429 lett. c c.p.p.)
- ➡ l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione – **vocatio** (art. 429 lett. f c.p.p.)

NOTIFICAZIONI*

Art. 429 comma 4 c.p.p.

nel caso in cui l'imputato e la persona offesa non fossero presenti alla lettura del decreto

➤ **AD ENTRAMBI**

➤ **TERMINE PER COMPARIRE ALMENO DI 20 GIORNI**

* La violazione della disposizione, anche in questo caso, è riconducibile ad una nullità

Le novità della riforma

16

d.lgs. 150/2022

**Rafforzamento della funzione di filtro
assegnata all'udienza preliminare
nell'ottica dell'efficienza (*potenziamento
delle sue capacità di preparare al meglio il
dibattimento*)**

- Introdotto un **rimedio all'imputazione generica** (che determina una nullità)
- Nuova regola di giudizio per il non luogo a procedere (**ragionevole previsione di condanna**)

ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI INDAGINE

17

ART. 430 C.P.P.

- ❑ **Può essere svolta dalle parti dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio**
 - ❑ **Esplicazione del principio di continuità investigativa, nell'ottica dell'esercizio del diritto alla prova**
- ❑ **L'attività può essere svolta ai fini delle richieste al giudice del dibattimento**
 - ❑ **Funzione prodromica rispetto all'esercizio dell'iniziativa istruttoria dibattimentale**

LIMITI ALL'ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI INDAGINE

18

ART. 430 C.P.P.

- ESCLUSI gli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore

ART. 430-BIS C.P.P.

- vietato assumere informazioni dalle persone ammesse ai sensi dell'art. 507 c.p.p. o indicate nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'art. 422 comma 2 c.p.p., ovvero nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p. e presentata dalle altre parti processuali*

* Il divieto cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo

La documentazione relativa all'attività integrativa compiuta è immediatamente depositata nella segreteria del p.m., con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia (art. 430 comma 2 c.p.p.)



*Ove le parti si siano servite della **documentazione depositata** per le richieste del giudice del dibattimento e questi le abbia accolte, la documentazione viene inserita nel fascicolo del pubblico ministero e in quello del difensore, con il conseguente regime di utilizzabilità riservato agli atti inseriti nei due fascicoli (art. 433 comma 3 c.p.p.)*

Formazione dei fascicoli - art. 431 c.p.p.

All'esito dell'udienza preliminare, ove il giudice emetta il **decreto che dispone il giudizio**, si procede alla **formazione del fascicolo per il dibattimento**

- ☐ *Selezione degli atti di indagine che possono essere portati a conoscenza del giudice del dibattimento*
- ☐ *La selezione avviene nel contraddittorio tra le parti*



Funzione = salvaguardia del principio della divisione in fasi del processo

CONTIENE

- a. gli atti relativi alla **procedibilità** dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
- b. i verbali degli **atti non ripetibili** compiuti dalla polizia giudiziaria;
- c. i verbali degli **atti non ripetibili** compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
- d. i **documenti** acquisiti all'estero mediante **rogatoria internazionale** e i verbali degli **atti non ripetibili** assunti con le stesse modalità;
- e. i verbali degli atti assunti nell'**incidente probatorio**;
- f. i verbali degli **atti**, diversi da quelli previsti dalla lett. d), **assunti all'estero** a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
- g. **il certificato generale del casellario giudiziario** e gli altri documenti di cui all'art. 236;
- h. **il corpo del reato e le cose pertinenti al reato**, qualora non debbano essere custoditi altrove

ACQUISIZIONE CONCORDATA

22

Art. 431 comma 2 c.p.p.: le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva



- Istituto che valorizza il potere dispositivo della parti sulla prova
- Ispirato ad esigenze di economia processuale
- Consente l'acquisizione di qualsiasi atto o documento contenuto nel fascicolo del p.m. e del difensore